

FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE FEDERALE *SAFEGUARDING*

PREMESSA

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 7 comma 4 del Regolamento di *Safeguarding* della FSGC, disciplina il funzionamento della Commissione federale *Safeguarding* (di seguito, *breviter*, la "Commissione").

TITOLO I

LA COMMISSIONE FEDERALE DI *SAFEGUARDING*

Art. 2

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento di *Safeguarding* della FSGC, è formata da 7 componenti nominati per un quadriennio dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale.
2. La Commissione è costituita dai seguenti componenti:
 - a) il *Child Safeguarding Focal Point* federale di cui all'art. 10 del Regolamento di *Safeguarding Policy* della FSGC, che ricopre il ruolo di Presidente della Commissione;
 - b) uno psicologo;
 - c) un esperto in materia legale;
 - d) un responsabile della *coach education* FSGC;
 - e) un esperto e referente per il calcio giovanile;
 - f) un esperto e referente per il calcio femminile;
 - g) un esperto e referente per il settore arbitrale.
3. La Commissione, su proposta del Presidente, nomina un Vicepresidente.

Art. 3

(Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione si riunisce periodicamente su convocazione del suo Presidente ed è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente il Presidente o il Vicepresidente.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua indisponibilità ed esercita le funzioni delegate ai sensi del successivo articolo 4 comma 1 lettera b).

4. È ammessa la partecipazione dei Componenti anche tramite videoconferenza o conferenza telefonica.

5. La Commissione adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Art. 4

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione è responsabile delle politiche di *Safeguarding* della FSGC ed è competente per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso di cui al Regolamento *Safeguarding* dell FSGC, ferma restando la competenza degli Organi della giustizia sportiva di cui al Regolamento Disciplina.

2. La Commissione, in particolare:

a) vigila sull'adozione del codice di condotta di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, nonché sull'avvenuta nomina, da parte delle Società, del Responsabile di cui al successivo articolo 11;

b) adotta ogni necessaria iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al presente Regolamento;

c) elabora procedure di selezione degli operatori sportivi che, una volta ratificate dal Consiglio federale, le Società saranno obbligate ad adottare;

d) riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del Regolamento *Safeguarding* della FSGC e del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte per comportamenti lesivi e rilevanti di cui all'articolo 4 del Regolamento *Safeguarding* della FSGC e/o alla mancata osservanza del codice di condotta di cui all'articolo 5 del Regolamento *Safeguarding* della FSGC e valuta, a seguito dell'esame delle stesse, se vi siano i presupposti per trasmettere la segnalazione alla Procura Federale per le indagini di competenza o se non dare seguito per mancanza assoluta dei presupposti di procedibilità;

e) fornisce ogni informazione ed ogni documento eventualmente richiesti dal Comitato *Safeguarding* del CONS.

3. La Commissione esercita le proprie funzioni d'ufficio (tramite l'acquisizione di informazioni da fonti aperte, a seguito di ispezione e/o di conoscenza diretta) e/o a seguito di segnalazioni di terzi.

Art. 5

(Funzioni dei componenti della Commissione)

1. **Il Presidente**, ovvero il *Child Safeguarding Focal Point* federale:

a) dispone la convocazione delle riunioni della Commissione, fissandone l'ordine del giorno, regola le sedute, le discussioni e le votazioni;

b) può delegare proprie funzioni al Vicepresidente nominato dalla Commissione;

c) può assegnare ad un componente il ruolo di referente per le questioni da discutere in Commissione ed attribuirgli eventuali incarichi specifici;

d) adotta, ove necessario, gli atti ritenuti urgenti ed indifferibili, sottoponendoli alla ratifica della Commissione nella prima seduta utile;

e) è il punto di raccordo operativo tra la Commissione e le Società ed opera a stretto contatto con queste ultime e con eventuali soggetti terzi coinvolti.

2. **Lo psicologo** svolge un ruolo di prevenzione, specificamente:

- a) offre valutazione scientifica, imparziale e tecnica su tematiche psicologiche;
- b) identifica situazioni di rischio nelle dinamiche relazionali;
- c) fornisce indicazioni su come fornire sostegno a coloro che hanno subito abusi o maltrattamenti.

3. **L'esperto legale** svolge un ruolo di supporto giuridico, garantendo che le attività e le decisioni della Commissione siano conformi alla normativa statale ed a quella sportiva, specificamente, fornendo consulenza sulla corretta interpretazione delle norme applicabili ai casi specifici.

4. **Il responsabile Coach Education** svolge il ruolo di referente per quanto concerne la formazione degli allenatori e collabora al controllo e alla raccolta dei requisiti degli allenatori tesserati dai club. In particolare, si occuperà della comunicazione e valutazione dell'eleggibilità degli allenatori candidati ai corsi organizzati dalla FSGC e di organizzare l'adeguata formazione durante gli stessi, in collaborazione con il Child Safeguarding Focal Point.

5. **Gli esperti e referenti per il calcio giovanile, femminile e settore arbitrale** svolgono un ruolo di supporto nella valutazione dell'attività e delle procedure messe in pratica dai rispettivi settori, sia per quanto riguarda le attività direttamente gestite dalla FSGC, sia per quelle gestite dai club affiliati. Sono altresì a disposizione per la verifica dell'attività svolta sui campi sammarinesi per i rispettivi settori e per eventuali colloqui necessari con figure appartenenti ad essi.

TITOLO II LE SEGNALAZIONI

Art. 6

(ammissibilità della segnalazione)

1. Le segnalazioni alla Commissione possono essere effettuate mediante il servizio di "Whistleblowing" sul sito *internet* istituzionale della FSGC (<https://www.fsgc.sm/it/safeguarding>), ovvero con ogni altro mezzo idoneo.

2. La segnalazione è ammissibile unicamente quando siano identificabili:

- a) il/i soggetto/i da tutelare;
- b) e/o il/i soggetto/i autore/i della presunta condotta lesiva;
- c) e/o la Società affiliata nel cui contesto si è manifestata la presunta condotta lesiva.

Art. 7

(Gestione della segnalazione)

1. Al contenuto delle segnalazioni, sia se effettuate mediante il servizio di "Whistleblowing", sia attraverso altri mezzi idonei, possono accedere esclusivamente i componenti della Commissione nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal presente Regolamento.

2. Nello svolgimento della propria attività, i componenti della Commissione sono tenuti ad evitare qualsiasi conflitto di interessi. A titolo esemplificativo, nell'ambito della gestione e

valutazione delle segnalazioni, il componente potrebbe trovarsi in conflitto di interessi rispetto al segnalante, al/ai soggetto/i da tutelare, al/ai soggetto/i autor/i della presunta condotta lesiva, nonché alla Società affiliata nel cui contesto si è manifestata la presunta condotta lesiva. In tali casi, il componente comunica prontamente alla Commissione l'esistenza del conflitto, anche solo potenziale, astenendosi dallo svolgimento di ogni attività correlata.

3. La Commissione, dopo averne eseguito il vaglio, valuterà se vi siano i presupposti per trasmettere le segnalazioni, comprese quelle anonime, alla Procura Federale con la richiesta di svolgere le attività di competenza, o se archiviare le stesse per mancanza assoluta dei presupposti di procedibilità o se le stesse sono palesemente infondate.

4. Presso la Commissione è istituito un Registro nel quale devono essere annotate, con numero progressivo e data di ricezione, le segnalazioni pervenute ed i provvedimenti di trasmissione alla Procura federale e/o di archiviazione.

5. I provvedimenti della Commissione devono essere comunicati al segnalante, se noto.

Art. 8

(Tutela del segnalante)

1. La Commissione segnala alla Procura federale qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria subita dai tesserati che abbiano in buona fede:

- a) presentato o manifestato l'intenzione di presentare una segnalazione;
- b) assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una segnalazione;
- c) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- d) intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali e riservatezza dei contenuti della segnalazione)

1. La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle disposizioni e dei principi espressi dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla legge 21 dicembre 2018 n.171.

2. La Commissione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del/i soggetto/i da tutelare e del/i soggetto/i indicato/i come autore/i della condotta lesiva, nonché del contenuto della segnalazione e della eventuale relativa documentazione.

3. La riservatezza delle identità dei soggetti di cui al comma precedente viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza espresso consenso dell'interessato, salvo alla Procura federale ai fini dell'accertamento di eventuali illeciti disciplinari ed all'Autorità Giudiziaria competente nei casi in cui si rilevino condotte che possano integrare fattispecie di reato.

4. La riservatezza dell'identità del segnalante non è garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la sua responsabilità per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Art. 10
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Federale in data 15 maggio 2026, entra in vigore dal 18 maggio 2026, data di pubblicazione sul sito ufficiale della FSGC e verrà aggiornato ogni qual volta necessario, al fine di recepire le eventuali modifiche ed integrazioni della normativa in materia, nonché le eventuali disposizioni emanate dal CONS, dalla UEFA e dalla FIFA.